

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI, IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI, IL COMITATO PARI
OPPORTUNITÀ DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CAGLIARI E IL
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CAGLIARI PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E LA
TUTELA DELLE PERSONE OFFESE**

Il Tribunale di Cagliari, in persona del suo Presidente, dottor Francesco Sette;
la Procura della Repubblica di Cagliari, rappresentata dal Procuratore dottor Mauro Mura;
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, per mezzo del suo Presidente, Avvocato Ettore Atzori;
il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, per mezzo della sua Presidente, Avvocata Rosanna Mura;
il Comitato pari opportunità del Consiglio Giudiziario di Cagliari, per mezzo della sua Presidente, dottoressa Anna Cau;

Premesso:

- Che con la ratifica della convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 l'Italia ha aderito alla definizione, già fatta propria dall'ONU, della violenza in famiglia come lesione dei diritti umani basata su discriminazione di genere, assumendo stringenti obblighi di prevenzione e protezione delle vittime anche nell'ambito del procedimento penale;
- Che la direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio europeo obbligano gli stati membri ad adottare una serie di tutele per le vittime di reato, quali a titolo esemplificativo il diritto all'interpretazione, il diritto a ricevere informazioni, il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato, il diritto alla protezione durante le indagini, il diritto delle vittime vulnerabili all'audizione in forme protette;
- Che tale complesso normativo, benché si tratti di disposizioni non immediatamente operative sul piano dei rapporti con il diritto interno, obbliga le istituzioni ad adottare qualsiasi possibile accorgimento diretto alla protezione delle vittime, alla loro informazione e alla prevenzione di nuovi reati, laddove non vi sia contrasto con il diritto interno;
- che inoltre l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte, addossa sugli stati membri un obbligo positivo di adottare le misure necessarie ad impedire il verificarsi di atti di violenza fisica o psicologica sorti nel contesto familiare;
- che infine tali precetti sono stati parzialmente attuati dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che in particolare fa emergere, in diverse disposizioni di dettaglio, il diritto della vittima di reati commessi con violenza alla persona ad essere informata, così consentendo di superare con il ricorso all'analogia i vuoti normativi;
- che in particolare è intento dei soggetti aderenti al protocollo perseguire tre obiettivi fondamentali:



1. garantire concretamente, attraverso opportuni accorgimenti organizzativi, l'attuazione della priorità nella trattazione dei procedimenti oggetto del protocollo, ex art. 132 bis disp.att. c.p.p.;
2. assicurare la massima completezza delle indagini che si riferiscono ai reati oggetto del protocollo, anche nella prospettiva della prevenzione di ulteriori conseguenze;
3. assicurare alla persona offesa la massima protezione consentita dalle norme vigenti, anche attraverso un'informazione completa dei suoi diritti, in modo da favorire, nel rispetto della sua autodeterminazione, scelte processuali e di vita consapevoli;

Tutto ciò premesso, i soggetti istituzionali sopra indicati assumono i seguenti obblighi:

Art. 1
(Indagini preliminari)


La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari si impegna.

- a) Ad adottare i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare piena effettività alla disposizione sulla trattazione prioritaria, anche in fase di indagine, per i procedimenti per i delitti di cui all'art. 132, primo comma, lett. a bis), disp.att. c.p.p.;
- b) Ad adottare protocolli d'indagine per la raccolta della prova, dando le opportune direttive alla Polizia giudiziaria e vigilando sulla loro osservanza, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - i. raccolta minuziosa della prima denuncia della persona offesa, evitando atteggiamenti accomodanti e di sottovalutazione dei fenomeni e/o tentativi di mediazione, con raccolta di indicazioni non generiche sulle condotte denunciate, luogo e data dei fatti, testimoni anche indiretti, presenza di minori, eventuali riscontri su lesioni o altre conseguenze del reato (anche di natura psicologica: disturbo post traumatico da stress), stato del rapporto matrimoniale e/o di convivenza, relazioni con altre persone;
 - ii. raccolta sin dal momento della prima denuncia di indicatori utili per valutare la pericolosità della situazione in funzione dell'eventuale intervento cautelare, quali - episodi di violenze fisiche o sessuali, anche nei confronti di altre donne; - minacce di violenza e morte, intimidazione nei confronti dei figli, lanci di oggetti; - minacce di suicidio; - escalation della frequenza e intensità della violenza, anche se inframmezzata da pentimenti e riappacificazioni; - precedente violazione di provvedimenti di polizia e/o cautelari; - presenza di atteggiamenti culturali tendenti a giustificare la violenza o attribuirne la colpa alla vittima (ad es. gelosia, possessività); - atteggiamenti emotivi eccessivi o ostentati, collegati ad una crisi del rapporto; - precedenti penali e giudiziari, in particolare per reati violenti; - possesso di armi; - presenza di una situazione di crisi di coppia, compreso il riavvicinamento dopo una separazione, ed eventuali altre

relazioni della persona offesa; - abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e/o disturbi psichiatrici e/o ludopatie; - disoccupazione o gravi difficoltà economiche; - isolamento della persona offesa da amici, parenti e frequentazioni, tentativi di controllo delle attività quotidiane (gestione del denaro, dell'autovettura, controllo della corrispondenza o delle telefonate o della memoria del telefono mobile etc.);

- iii. informazione chiara e comprensibile alla persona offesa sui diritti previsti dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, con invito ad eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle successive notifiche;
- iv. accertamento sommario sin dalla prima denuncia delle capacità economiche della persona sottoposta ad indagini e della persona offesa, in funzione dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 282 bis, terzo comma, c.p.p.;
- v. verifica in tempi stretti di tutte le possibili fonti di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa;
- vi. verifica, quanto meno attraverso un controllo del Re.Ge., della esistenza di altri procedimenti penali per lo stesso reato o per reati connessi o collegati, anche se definiti con archiviazione (percosse, minacce, lesioni etc.), al fine di disporre la riunione dei procedimenti e, ove non possibile, la acquisizione dei relativi atti, per evitare la dispersione di fonti di prova;

- c) ad assicurare gli adempimenti di cui al punto che precede anche in caso di arresto in flagranza di reato, e conseguentemente a non presentare, di regola, l'imputato per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, se non in casi in cui sia provata la abitudine della condotta, chiedendo la convalida dell'arresto ed eventuali misure al Giudice per le indagini preliminari e procedendo quindi ai necessari approfondimenti investigativi;
- d) Ad impartire le opportune direttive al fine di garantire piena ed effettiva esecuzione agli obblighi di informazione delle persone offese previsti dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119;
- e) A richiedere, ove la persona offesa faccia istanza in tal senso, la nomina di un amministratore di sostegno;
- f) a richiedere, nel caso di richiesta di allontanamento dalla casa familiare, se ve ne siano i presupposti, l'ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone offese;
- g) A richiedere, ordinariamente in caso di persone offese maggiorenni, indefettibilmente nel caso di minorenni, l'assunzione della deposizione della persona offesa in incidente probatorio, ex art. 392, comma 1 bis, c.p.p., avvisando preventivamente la persona offesa della facoltà di chiedere di essere esaminata con modalità protette.



(Procedimenti cautelari e giudizio)

Il Tribunale di Cagliari (sezioni dibattimentali e sezione GIP/GUP) si impegna:

- a) a garantire l'evasione delle richieste di misure coercitive personali con criteri di assoluta priorità, anche in periodo di sospensione feriale, ordinariamente entro il termine di quindici giorni;
- b) a garantire la trattazione dell'udienza preliminare per i delitti di cui agli artt. 572, 612 bis e 609 bis c.p. entro il termine di tre mesi dalla richiesta di rinvio a giudizio, e in caso di rinvio a giudizio a fissare la prima udienza dibattimentale entro tre mesi;
- c) ad assicurare la trattazione celere e prioritaria dei processi per i reati oggetto del protocollo, eventualmente con l'eliminazione dell'udienza stralcio e/o con la fissazione in sovrannumero rispetto ai processi ordinariamente fissati nella predetta udienza, e comunque assicurando la trattazione concentrata del procedimento.

Art. 3

(Raccordo tra il Tribunale civile e la Procura)

Il Tribunale di Cagliari (sezione civile) si impegna:

- a) a trattare in modo prioritario le cause di separazione personale tra coniugi, quando siano dedotte condotte di maltrattamento nei confronti del coniuge e/o dei figli;
- b) a trasmettere alla procura della repubblica gli atti di parte e istruttori formati nei giudizi di separazione e divorzio dai quali emergano notizie di reato, in particolare in relazione a condotte di maltrattamenti o comunque di violenza nei confronti del coniuge e/o dei figli, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di reati tributari, nonché gli atti successivi (in particolare: consulenze tecniche, testimonianze, relazioni dei servizi sociali) utili per valutare la fondatezza delle notizie di reato;
- c) a trasmettere alla procura della repubblica, su specifica richiesta di tale ufficio, gli accertamenti effettuati per valutare la capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi;
- d) a consentire l'accesso diretto ai registri di cancelleria relativi ai giudizi di separazione, al fine dell'esercizio dei poteri di cui al punto a).

La Procura della Repubblica di Cagliari si impegna:

- a) A trasmettere al Tribunale civile di Cagliari, esercitando il potere di intervento per legge, gli atti formati nel procedimento penale utili per le valutazioni di competenza del giudice civile, quali quelli relativi a condotte di maltrattamenti o comunque di violenza nei confronti del coniuge e/o dei figli;
- b) A comunicare al Tribunale civile l'adozione di provvedimenti cautelari relativi alle condotte di cui sopra, che possano interferire sui provvedimenti relativi alla separazione e all'affidamento dei figli o al diritto di visita.

Art. 4
(Elenco di difensori esperti)

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari e il Comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Cagliari si impegnano:

- a) ad istituire un apposito elenco, entro il 31.12.2014, accessibile anche attraverso il sito internet istituzionale, di avvocati esperti nella materia della violenza familiare, e in particolare dell'assistenza delle vittime di reato;
- b) ad assicurare la formazione professionale degli avvocati iscritti al predetto elenco, la cui prima formazione sarà effettuata su presentazione di domanda contenente autocertificazione in relazione al possesso dei requisiti di esperienza che dovrà pervenire entro il 30.11.2014;
- c) si impegnano ad organizzare, con la collaborazione degli uffici giudiziari, apposito corso di formazione annuale per la formazione successiva dell'elenco.

Art. 5
(Protezione delle persone offese e diritti di informazione)

Tutti i soggetti aderenti al protocollo si impegnano:

- a) ad assicurare un atteggiamento di disponibilità, ascolto e rispetto nei confronti delle persone offese per i reati oggetto del presente protocollo;
- b) ad assicurare, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni e senza oneri per l'erario, l'assistenza linguistica delle persone offese straniere nel procedimento, anche al di fuori della raccolta della loro deposizione;
- c) a garantire che la persona offesa: - non incontri l'imputato negli ambienti del tribunale, attraverso la predisposizione di una sala d'attesa riservata o altri idonei accorgimenti; - possa essere assistita da persone idonee da lei scelte; - possa deporre in modo da evitare il contatto visivo con la persona sottoposta ad indagini;
- d) a raccogliere la deposizione della persona offesa procedendo a porte chiuse o comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza, ed evitando lunghi tempi di attesa, attraverso la fissazione di orari predeterminati;
- e) a comunicare alla persona offesa e ai servizi sociali di riferimento tutte le vicende relative all'applicazione, modifica e revoca di misure coercitive personali nei confronti della persona sottoposta ad indagini, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali la comunicazione è obbligatoria per legge;
- f) a fornire alla persona offesa, fin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria, un'informativa che indichi in forma chiara e semplice:

- i. l'indicazione dei suoi diritti nel procedimento penale, quali 1) i limiti del diritto di querela e dell'eventuale remissione, 2) la facoltà di farsi assistere da un difensore, con indicazione dei presupposti per accedere al patrocinio a spese dello Stato e informazione dell'esistenza di un albo di avvocati specializzati e delle modalità di accesso a detto elenco, 3) i diritti di informazione previsti nel procedimento penale e le conseguenti facoltà, con l'avviso dell'onere di eleggere domicilio o di nominare un difensore per ricevere gli avvisi, 4) la possibilità di chiedere di essere esaminata in incidente probatorio con modalità protette, qualora ricorrano condizioni di particolare vulnerabilità, 5) la possibilità di chiedere un assegno di mantenimento in caso di allontanamento dalla casa familiare;
- ii. la possibilità di rivolgersi a centri antiviolenza e centri d'ascolto, con indicazione dei centri presenti sul territorio e dei rispettivi recapiti telefonici, compreso il servizio 1522, e il diritto di essere messa in contatto con detti centri dalle forze di polizia;
- iii. la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali del Comune di appartenenza, con indicazione dettagliata dei servizi offerti dai medesimi, delle persone cui rivolgersi e dei recapiti telefonici;
- iv. la possibilità di rivolgersi alla ASL di appartenenza, con indicazione dettagliata dei servizi offerti, delle persone cui rivolgersi e dei recapiti telefonici;
- v. la possibilità di chiedere al Pubblico Ministero di promuovere la nomina di un amministratore di sostegno, da scegliere in un elenco di persone specializzate nella materia dell'assistenza alle vittime di reato;
- vi. il diritto della persona offesa straniera di rivolgersi gratuitamente al servizio di mediazione linguistica della Provincia di Cagliari;
- vii. ogni altra informazione utile, con l'impegno ad una costante implementazione e aggiornamento delle informazioni.

Cagliari, 20 novembre 2014.

Presidente del Tribunale di Cagliari
Dott. Francesco Sette

Francesco Sette

Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
Dott. Mauro Mura

Mauro Mura

Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Ettore Atzori

Ettore Atzori

Presidente del Comitato pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Cagliari
Dottoressa Anna Cau

Anna Cau

Presidente del Comitato pari opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Cagliari
Avv. Rosanna Mura

Rosanna Mura



Copia conforme all'originale

20/11/2014
Il Direttore di Cancelleria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Cristina Desogus)

Cristina Desogus